



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Sent. n. 1481/14
Dep. 11-11-2014
Pub. 12-11-2014
Cron. 4673
Rep. 4068/14

GIURE.IT

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 3256/2011 Ruolo Generale promossa

DA

[REDACTED] S.P.A. (ora [REDACTED] S.P.A.), in persona del
procuratore speciale dott. [REDACTED],

con il patrocinio degli Avv.ti [REDACTED]

[REDACTED] come da mandato in atti;

Conclusioni: "Come da atto di citazione"

ATTRICE

CONTRO

[REDACTED] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore,

con il patrocinio degli Avv.ti [REDACTED] come da mandato in
atti;

Conclusioni: "Come comparsa di costituzione e risposta"

CONVENUTA

OGGETTO: "Trasporto - Danni - Surrogazione dell'assicuratore".

FATTO E DIRITTO

[REDACTED] ha agito in via di surroga ex art. 1916 cod. civ. nei confronti
della [REDACTED] S.p.A. al fine di ottenere il pagamento della somma di Euro
6.018,20, oltre rivalutazione monetaria e interessi, corrisposta al proprio assicurato,
[REDACTED] S.p.A., a titolo di indennizzo dei danni patrimoniali subiti nel corso di dodici

trasporti di articoli in cuoio e calzature affidati alla convenuta nei mesi di giugno-luglio 2009, durante i quali erano andati smarriti n. 15 colli.

██████████ S.p.A. ha resistito alla domanda, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva e mancata dimostrazione dei presupposti della surrogazione da parte di ██████████ S.p.A., nel merito, l'operatività dei limiti risarcitori posti dal D.lgs. n. 286/2005, stante l'insussistenza nella specie di colpa grave del vettore, nonché di quelli convenzionali contenuti nell'art. 8 contratto di trasporto concluso con ██████████ S.p.A.

La causa è stata istruita soltanto mediante documenti e posta in decisione all'udienza del 24.04.2014, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

La domanda di ██████████ S.p.A., ora ██████████ S.p.A., merita accoglimento integrale per le ragioni seguenti.

Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'assicuratore, quest'ultimo ha prodotto gli atti di "quietanza e surroga" rilasciati da ██████████ S.p.A. in data 10.02.2010 da cui risulta l'accettazione del complessivo importo di Euro 6.018,20 da parte dell'assicurata e la cessione alla compagnia di "ogni diritto di ricupero, regresso o altro.... in modo che essa possa in loro luogo e vece far valere i loro diritti, ragioni ed azioni di cui sopra dovunque e contro chiunque come di ragione e di legge".

In proposito, la Suprema Corte di Cassazione ritiene che: "Ai fini della surroga ex art. 1916 cod. civ., l'assicuratore può adempiere all'onere di provare la sua qualità di assicuratore e il danno risarcito con la produzione della quietanza, se essa contiene la prova del contratto di assicurazione e l'individuazione del danno risarcito" (così Cass. civ. 03.02.1999 n. 919).

Dalle quietanze prodotte da ██████████ S.p.A. risultano i dati del contratto assicurativo in essere con ██████████ S.p.A. (polizza n. 0322071853205), l'ammontare del danno risarcito e i dati identificativi dell'evento dannoso.

In ogni caso, ██████████ S.p.A. ha provveduto a versare copia della polizza per l'assicurazione delle merci trasportate n. 0322071853205 stipulata con ██████████ S.p.A. (doc. n. 91), da cui emerge anche che la copertura assicurativa è stata prestata interamente dall'attrice, in assenza di riparto del rischio con coassicuratori, come invece ipotizzato da ██████████ S.p.A. nelle proprie difese.

L'eccezione di difetto di legittimazione attiva va perciò respinta.

Nel merito, plurime circostanze rilevanti sono pacifiche e possono perciò dirsi provate ai sensi dell'art. 115, secondo comma, c.p.c.; ciò ne ha reso superfluo l'approfondimento istruttorio mediante la prova orale articolata dalle parti.

Orbene, sono pacifici i trasporti di merce affidati da [REDACTED] S.p.A. ad [REDACTED] nel giugno-luglio 2009, lo smarrimento di n. 15 colli quando già presa in carico la merce dalla convenuta, le date dei viaggi, la destinazione delle merci e il loro valore: è perciò dimostrato il mancato raggiungimento del risultato oggetto dell'obbligazione assunta dalla società convenuta.

Viene così in rilievo l'art. 1693 cod. civ., che pone a carico del vettore la presunzione di responsabilità *ex recepto*, la quale può essere vinta soltanto dalla specifica prova della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso e a lui non imputabile, ricollegabile al caso fortuito o alla forza maggiore, o ai vizi delle cose stesse o al loro imballaggio, ovvero al fatto del mittente o del destinatario (cfr. Cass. civ. n. 7533/2009; Cass. civ. n. 10980/2003).

Nel caso in esame, tuttavia, [REDACTED] S.p.A. non ha neppure allegato cause di esclusione della propria responsabilità, che, al contrario, ha ammesso nei propri atti difensivi e nelle comunicazioni inoltrate via fax alla committente [REDACTED] S.p.A. prodotte dall'attrice, in quanto avvenute le plurime dispersioni quando la merce era sottoposta alla custodia del vettore.

[REDACTED] S.p.A. ha invece negato che nelle modalità esecutive dei singoli trasporti e nella loro organizzazione sia ravvisabile negligenza integrante gli estremi della colpa grave e idonea a rendere inoperanti i limiti risarcitori posti dall'art. 1696 cod. civ. e dall'art. 8 del contratto concluso con BAG.

Della prova della colpa grave del vettore, come è noto, è gravato il danneggiato e qui [REDACTED] S.p.A. in quanto successore a titolo particolare nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile.

Reputa questo Giudice che sussista la colpa grave di [REDACTED] S.p.A. per avere nel corso delle dodici spedizioni del giugno-luglio 2009 smarrito in totale quindici colli nell'ambito di singoli trasporti aventi ad oggetto, tranne in tre casi, un numero assai limitato di colli (7, 18, 14, 12, 14, 5, 9, 6, 2), trasporti tali perciò da permettere e rendere esigibile un pieno controllo di tutte le operazioni di trasferimento dei colli da parte della società-vettore, e questo ancor più in presenza

G

di un vettore professionale dotato, per sua stessa ammissione, di elevatissimo standard organizzativo con capillare distribuzione di filiali su tutto il territorio.

La sussistenza di una colpa grave in capo al vettore appare qui ancor più avvalorata dal fatto che [REDACTED] S.p.A. non è stata in grado di fornire alcuna spiegazione sulla causa dello smarrimento delle merci, né di individuare in quali circostanze e luogo siano andati dispersi i beni affidatigli da [REDACTED] S.p.A. e questo - vale la pena evidenziare - neppure a distanza di tempo dai singoli smarrimenti, comunicati alla committente dopo uno, due, a volte tre mesi dopo l'esecuzione del trasporto degli articoli (cfr. Cass. civ. n. 21697/2009).

Tale contesto appare a chi scrive rivelatore di particolare trascuratezza del vettore nella custodia della merce, tale da neppure permettere di ricostruire il come e perché si è verificata la dispersione dei quindici colli nell'ambito delle dodici spedizioni affidate da [REDACTED] S.p.A. ad [REDACTED]

In ragione dei precedenti assunti ed in applicazione dell'art. 1696 quarto comma cod. civ., deve dirsi inoperante la limitazione di responsabilità di cui all'art. 1696 secondo comma cod. civ., introdotto dall'art. 10 del D. Lgs. n. 286/2005, che commisura sul criterio forfetario della quantità di merce trasportata l'entità del ristoro.

Non operano neppure le limitazioni convenzionali contenute nel contratto di trasporto stipulato tra [REDACTED] S.p.A. e [REDACTED] S.p.A. (doc. n. 1 parte convenuta).

Occorre anzitutto premettere, in linea generale, che la surroga comporta l'acquisto a titolo derivativo dei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile e che tali diritti vengono acquistati nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e con gli stessi limiti in cui essi si trovavano al momento della surrogazione (cfr. Cass. civ. n. 1508/2001): il terzo può pertanto opporre all'assicuratore le eccezioni opponibili all'assicurato e proprio questo ha fatto [REDACTED] invocando l'opponibilità dell'art. 8 del contratto di trasporto nei confronti di [REDACTED] S.p.A.

Tuttavia l'art. 8, ove richiama l'art. 1696, secondo comma, cod. civ. nella parte in cui indica i "limiti risarcibili in caso di eventi dannosi derivanti da responsabilità del vettore..." e pone tali limiti in modo corrispondente a quelli della norma citata (massimo 1,00 Euro per ogni kg di peso lordo) come massimale della responsabilità, senza operare alcuna distinzione, dunque anche in caso di colpa grave o dolo del vettore [REDACTED] viola l'art. 1696 quarto comma cod. civ. norma

pacificamente non derogabile a vantaggio del vettore ed espressione del più generale principio posto dall'art. 1229 cod. civ. che colpisce con la sanzione della nullità le clausole limitative della responsabilità per dolo e colpa grave al fine di assicurare al creditore un minimo ed inderogabile impegno diligente da parte del debitore, divieto, quello in parola, avente carattere di ordine pubblico.

La limitazione di responsabilità posta dal menzionato art. 8, sebbene specificamente approvata per iscritto dal committente [REDACTED] S.p.A., è dunque assolutamente improduttiva di effetti, con conseguente diritto del danneggiato ad essere ristorato dell'intero danno sofferto, pari a Euro 6.018,20.

I precedenti assunti sono idonei a giustificare l'accoglimento integrale della domanda attorea.

Per completezza appare comunque utile richiamare, sul patto che garantisce al vettore la non rivalsa dell'assicuratore sempre contenuto nell'art. 8 del contratto di trasporto tra [REDACTED] e [REDACTED] il principio espresso da risalente giurisprudenza di legittimità, che non risulta sia stata successivamente contraddetta, secondo la quale il patto con cui il vettore è esonerato da responsabilità stante la assicurazione della merce da parte del mittente, in quanto esclude la sua responsabilità legale (ex art. 1693 cod. civ.) e quindi la surrogazione ai sensi dell'art. 1916 dell'assicuratore verso il vettore nei diritti del mittente assicurato, non è efficace se non è stipulato anche nei confronti dell'assicuratore stesso e deve essere provato per iscritto (Cass. 05.04.1974 n. 969), requisiti mancanti nel caso di specie, stante la totale estraneità di [REDACTED] al contratto di trasporto tra [REDACTED] e [REDACTED].

Ne consegue la condanna della società convenuta alla corresponsione della somma di Euro 6.018,20 in favore di [REDACTED] S.p.A., ora [REDACTED] S.p.A.

Trattandosi di debito di valore (v. Cass. civ. S.U. 13.03.1987 n. 2693), la somma deve essere rivalutata all'attualità ad oggi dalla data della surrogazione (10.02.2010) ad oggi, per giungere così ad Euro 6.499,66.

Spettano all'attrice anche gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 cod. civ., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. S.U. 1712/95), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.

Tale voce di danno può essere liquidata equitativamente in Euro 522,81, calcolata anno per anno sui singoli scaglioni rivalutati secondo l'indice medio ISTAT, previo ricorso a titolo puramente parametrico al tasso legale di interessi, in assenza di

elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della stessa: la base per il calcolo di interessi viene individuata nell'importo dell'intero danno pari a Euro 6.018,20 sempre a decorrere dal 10.02.2010 (data delle quietanze).

██████████ S.p.A., deve pertanto essere dichiarata tenuta e condannata al pagamento in favore di ██████████ S.p.A. della somma di Euro 7.022,47 (6.499,66+522,81) già all'attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai criteri del D.M. 55/2014, operando la riduzione massima del compenso per la fase di trattazione/istruzione in quanto non espletati approfondimenti istruttori.

P.Q.M.

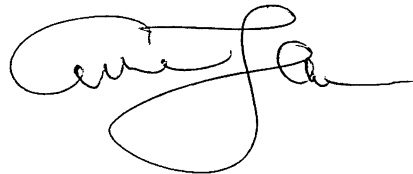
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando nella presente causa, ogni diversa eccezione e istanza disattesa o assorbita, così decide:

- accertata la colpa grave della convenuta nell'esecuzione dei dodici trasporti di merce oggetto di causa, dichiara tenuta e condanna ██████████ S.p.A. al pagamento in favore di ██████████ S.p.A. della somma di Euro 7.022,47 già all'attualità, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- condanna ██████████ S.p.A. a rifondere a ██████████ S.p.A. le spese di lite sostenute, liquidate in Euro 3.937,00 di cui Euro 3.715,00 per compenso professionale, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.

Reggio Emilia, 7 novembre 2014

IL GIUDICE

dott. Cristina Ferrari



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO

11 NOV. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Suriano

